Immigrazione.biz
web site: http://www.immigrazione.biz
redazione@immigrazione.biz

SCHEDA
ELETTORALE
ELEZIONI COMUNALI - PRESENTAZIONE DELLA LISTA

IL CANDIDATO ALLE ELEZIONI COMUNALI PUO' RINUNCIARE ALLA CANDIDATURA DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA?

OSSERVAZIONI

In merito alla rinuncia alla candidatura, il Consiglio di Stato ha focalizzato i seguenti punti: a) "diversamente dall'ipotesi di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nessuna norma disciplina la fattispecie della rinuncia alla candidatura"; b) "in via di principio è certamente vero che l'accettazione della candidatura non crea vincoli giuridici ma dà luogo ad un impegno fiduciario, il quale può sempre essere rinunziato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità di accettazione"; c) "l'atto del quale si discute, tuttavia, non può essere riguardato da questa sola angolazione, perché un generalizzato ed incondizionato ingresso al principio della libertà di rinuncia alla candidatura appare inconciliabile con la tutela degli interessi pubblici coinvolti dal procedimento elettorale, connotato, per comprensibili esigenze di certezza, da tratti di accentuato formalismo"; d) "ciò induce a ritenere – mal conciliandosi con il silenzio della legge al riguardo un'illimitata operatività del principio della libertà delle forme – che, una volta accettata la candidatura, anche la rinuncia (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, debba rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata) ed essere presentata con le modalità ed entro i limiti stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste" [Cons. di Stato, V, 1 ottobre 1998, n. 1384; analogamente Tar Calabria, Catanzaro, 26 ottobre 2004, n. 2001, nonché, in base al principio del *contrarius actus*, Tar Veneto 18 maggio 1999, n. 675; sulla *forma* e sui termini concorda Tar Campania, Napoli, 17 maggio 2002, n. 2487, mentre Trga, Trento, 13 ottobre 2000, n. 394, la ritiene efficace anche dopo le elezioni. Tar Puglia, Bari, 12 marzo 1998, n. 265, dopo aver sottolineato che, "avvenuta la presentazione nei modi e nei termini…(…previsti dalla legge…ndA), la lista e le candidature non sono più nella disponibilità delle parti, sottoscrittori e candidati, in quanto acquistano una valenza oggettiva, rispetto alla quale recede la posizione del singolo candidato o del sottoscrittore, i cui ripensamenti non possono più incidere sulla composizione della lista elettorale che passa, nella composizione cristallizzata alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, al vaglio della commissione elettorale", rileva come "ciò, ovviamente, non significa che il candidato alle elezioni non possa rinunciare alla candidatura, ma soltanto che la rinuncia, ove presentata oltre il termine suddetto e/o con modalità diverse da quelle fissate per la presentazione delle liste e delle candidature, non si riflette sulla composizione della lista ma sul suo diritto all'elezione, del quale può disporre in ogni

modo e tempo"; in termini ancor più *rigidi* sembra Tar Emilia Romagna, Parma, 5 novembre 1998, n. 563, quando esclude che la rinuncia alla candidatura (a consigliere comunale), presentata entro le ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, ma successivamente al deposito della lista presso la segreteria comunale, possa inficiare l'ammissibilità della lista stessa in relazione al ridotto numero dei candidati (alla carica di consiglieri), in quanto "l'unitaria rilevanza dell'atto di presentazione della lista e dell'espressione della volontà di accettazione della candidatura viene in considerazione nel solo momento in cui la lista stessa viene materialmente presentata (*rectius*: depositata) presso il competente ufficio elettorale, mentre le successive vicende riguardanti le… 'accettazioni di candidatura', svolgendosi al di fuori della disponibilità giuridica del soggetto presentatore, rimangono prive di giuridica rilevanza al fine di reagire sull'ammissibilità della presentazione della lista"]

Scheda a cura di: Rober Panozzo
autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
18/12/2008